

RISPOSTA?A?INTERPELLO

## Premio 100 euro in permesso sindacale

*Per l'attività in altra sede il sostituto deve acquisire l'attestazione di presenza*

Marco Magrini

Il premio di 100 euro spetta ai dipendenti anche per i giorni di marzo 2020 in cui sono stati impegnati in attività sindacale purché in presenza nel luogo di lavoro che si configura sia nel caso di convocazione del datore di lavoro dei propri dipendenti in distacco o in permesso sindacale, sia nel caso di attività svolta presso la sede sindacale o in altri luoghi, ma a condizione che il sostituto d'imposta abbia acquisito documentazione finalizzata all'attestazione della presenza in tale modalità e funzione. In questo secondo caso il riconoscimento del premio avviene sotto la responsabilità dell'erogante.

L'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 519/2020 del 3 novembre 2020 applica al caso specifico dell'istanza i principi che avevano caratterizzato la prassi (circolari 8/E/20 e 11/E/20, nonché risoluzione 18/E/20), concernente il riconoscimento automatico del premio previsto dall'articolo 63 del Dl 18/20 (cura Italia).

I periodi distacco per motivi sindacali e i permessi sindacali (articoli 31 e 32 del Dpr 164/2002) sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato e sono retribuiti. Quindi le giornate che sono interessate da questa peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non vengono escluse dal computo per il riconoscimento dell'incentivo economico. I sostituti d'imposta entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio devono rivedere i conteggi tenendo conto anche di quest'ultimo orientamento per attribuire il premio o recuperarlo tramite compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo

Marco Magrini